



**Comune di Modena**  
**Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia**

Modena, 8/03/2011

Prot. Gen. n. 28679/2011

CG-MG/mg

**A tutto il Personale del Settore**

**Agli Ordini e Collegi Professionali**

**LORO SEDI**

**OGGETTO: PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI**

Con questa nota informativa, chiarisco le procedure operative, in attuazione delle ultime disposizioni normative in materia di impianti fotovoltaici.

**Fonti normative principali:**

L.9 gennaio 1991 n. 10 “Attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni ed integrazioni;

D.LGS.29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” (in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17);

L.R. 23/12/2004 n. 26;

D. Lgs 152 del 2006 così come modificato dalla Legge n. 99/2009 – allegato 4 alla parte II, punto 2, lettera c);

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 febbraio 2007 “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (in G.U. n. 45 del 23 febbraio 2007);

Via Santi n. 60 - 41123 Modena  
Tel. 059-20311  
Fax 059-2032164

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE (in G.U. 3 luglio 2008, n. 154);

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 6 agosto 2010 “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (in G.U. 24 agosto 2010, n. 197);

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. - DECRETO 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili” (in G.U. del 18 settembre 2010 n.219);

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 06 dicembre 2010 n. 757 che approva la “prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”;

### **Principi generali:**

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni citate in dette procedure, gli interventi di seguito elencati:

- interventi in zona omogenea A di cui al DM 2.04.1968 n. 1444 - nel caso del Comune di Modena, i cui strumenti urbanistici sono già adeguato alla LR n. 20/2000 e s.m., si tratta di interventi realizzati nei Centri Storici e negli insediamenti storici del territorio rurale ;
- interventi su edifici vincolati ai sensi della Parte I e Parte II del D.lgs. n. 42/2004 e s.m. (vincoli di interesse culturale e vincoli paesaggistici imposti con provvedimenti delle Soprintendenze) e quelli individuati dal PSC di interesse storico – architettonico sui quali si può intervenire solo con le modalità del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo (artt. 22.1 e 22.2).

Ulteriori esclusioni sono contenute nella deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 06 dicembre 2010 n. 757 ad oggetto “Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica”, cui si rinvia.

Inoltre non è mai possibile derogare alle norme in materia di sicurezza stradale e antisismica

Gli interventi sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. e) del DPR 380, recepito dall'art. 30 comma 1, lett. g) della LR 31/2002.

### **Funzioni autorizzatorie:**

Il D.lgs. n. 387/2003 attribuisce le funzioni autorizzatorie in materia di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione elettrica, alimentati da fonti rinnovabili alla Regione o alla Provincia, su delega della Regione.

Detto decreto legislativo stabilisce, altresì, che gli interventi di costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione di essi, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al regime dell'autorizzazione unica, da rilasciare al termine di un procedimento unico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, da formalizzare

attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi, alla quale tutte le amministrazioni ed enti interessati sono chiamati a partecipare.

Questa autorizzazione costituisce altresì titolo a costruire e ad esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato.

La Regione Emilia Romagna con la L.R. 26/2004 (articoli 2 e 3) ha così ripartito le funzioni autorizzatorie di cui sopra:

- ⇒ alla Regione, impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici;
- ⇒ alla Provincia, gli impianti di produzione di energia di potenza fino a 50 MW termici.

Per queste tipologie di impianti, il Comune non rilascia nessun titolo abilitativo, ma viene invitato a partecipare alla Conferenza dei servizi, all'interno della quale si esprime sulla conformità urbanistico – edilizia degli impianti

Il titolo abilitativo edilizio è quindi assorbito dall'autorizzazione unica.

Il regime dell'autorizzazione unica non si applica quando la capacità di generazione degli impianti sia inferiore alle soglie indicate nella tabella A del D.lgs. n. 387/2003 e cioè per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici: 20 kW.

Il limite dei 20 kW trova la sua giustificazione nella potenza massima ammissibile di scambio sul posto, ora portato dal DM del 19.02.2007 a 200 kW, ad esclusione di impianti a terra.

La disciplina di cui sopra è stata integrata dall'art. 5 del DM del 19/2/2007, il quale precisa che:

- per gli impianti per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione, è sufficiente la dichiarazione di inizio attività (DIA);
- nei casi di impianti per i quali è necessaria una sola autorizzazione, la DIA sostituisce il procedimento unico.

Sulla base delle specifiche contenute nella bozza di Linee-guida il riferimento alla dichiarazione di inizio attività va inteso come riferimento alla DIA edilizia di cui al DPR n. 380/2001 e s.m.

Vanno presentate la Dia e la comunicazione solo per soggetti aventi il titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.

Il paragrafo 11.8 della Bozza di Linee-guida chiarisce che la locuzione “servizio degli edifici” intende fare riferimento ai servizi realizzati su edifici esistenti o loro pertinenze con una capacità di generazione compatibili con il regime di scambio sul posto cioè 200kW.

Per quanto riguarda, dunque, gli impianti fotovoltaici, dalle fonti normative citate, che disciplinano la materia, emerge un "panorama autorizzatorio", così ripartito:

⇒ **impianti rientranti negli interventi di edilizia libera:**

- interventi di incremento dell'efficienza energetica su edifici costituiti da impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici che non modifichino inclinazione ed orientamento della falda, né sagoma dell'edificio, non siano di superficie superiore al tetto (art. 11, comma 3, del D.lgs. n. 115/2008 che li include tra gli interventi di manutenzione ordinaria);
- interventi di incremento dell'efficienza energetica realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto quindi non superiori a 200 kW, classificati dal RUE come manutenzione straordinaria, da realizzare, a seguito delle modifiche del DL n. 40/2010 all'art. 6 del DPR n. 380/200, con comunicazione di inizio lavori accompagnata da relazione tecnica asseverata (art. 6 comma 2 lettera a);

- pannelli solari termici, a servizio degli edifici, realizzati cioè edifici esistenti o loro pertinenze, senza serbatoio di accumulo esterno da realizzare con comunicazione di inizio lavori (art. 6, comma 2 lettera d);

⇒ **impianti soggetti a denuncia di inizio attività:**

- impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti e loro pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e di cui componenti non modificano la sagoma degli edifici, la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato nel caso in cui gli edifici siano vincolati a riqualificazione e ricomposizione tipologica secondo l'art. 22.5 comma 2 lettera b) del RUE; in questo caso l'intervento va sottoposto al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio; sono trattati analogamente interventi su edifici di cui alla parte II dell'art. 136 comma 1 lettera b), e lettera c del D. Lgs 42/2004;
- impianti diversi da quelli di cui sopra, non classificabili cioè come edilizia libera, collocati a terra o su edifici, di potenza inferiore a 20 kW ;

⇒ **impianti soggetti a permesso di costruire:**

gli impianti pari o superiori a 20 kW e fino ad 1 MW, se non necessitano dell'acquisizione di altre autorizzazioni (intendendosi come tali veri e propri atti di approvazione o assenso di altre PP.AA. e non l'acquisizione di pareri obbligatori), sono assoggettati a permesso di costruire da rilasciare da parte del Comune;

⇒ **impianti soggetti ad autorizzazione unica:**

gli impianti superiori ad **1 MW** (per i quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale e quindi si configura la fattispecie della necessità di più di una autorizzazione) e fino a **50 MW** termici rientrano nel regime dell'autorizzazione unica di competenza della Provincia. Oltre i **50 MW** termici è competente la Regione;

Gli impianti cui consegue la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione nominale superiore a 15000 volt e di lunghezza superiore a 500 metri, sono soggetti altresì all'autorizzazione provinciale di cui all'art. 2 e segg. della LR n. 10/1993 e s.m. (tale autorizzazione, sentito il Comune competente, che deve esprimersi favorevolmente con deliberazione del Consiglio Comunale, può costituire variante agli strumenti urbanistici comunali).

**Altri aspetti disciplinari:**

Autorizzazione alla costruzione di linee ad impianti elettrici:

La deliberazione di Giunta Regionale n. 1965/1999 approva la direttiva inerente l'applicazione della legge 22 febbraio 1993 n. 10 recante "Norme in materia di opere relative alle linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega e funzioni amministrative." Disciplina il regime autorizzativo degli impianti cui consegue la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione nominale maggiore a 5.000 volt e minore uguale a 150.000 volt; stabilisce altresì che non sono soggette ad autorizzazione provinciale:

- gli impianti con tensione inferiore o uguale a 5.000 volt;
- gli impianti con tensione superiore a 5.000 volt e inferiore o uguale a 15.000 volt nel caso e di lunghezza uguale e inferiore 500 metri;
- le opere accessorie, le varianti, ed i rifacimenti degli impianti di tensione inferiore o uguale a 15.000 volt che non modificano lo stato dei luoghi;
- la manutenzione straordinaria degli elettrodotti esistenti, sono soggetti altresì all'autorizzazione provinciale di cui all'art. 2 e segg. della LR n. 10/1993 e s.m. LR 30/2000 (tale autorizzazione,

sentito il Comune competente, che deve esprimersi favorevolmente con deliberazione del Consiglio Comunale, può costituire variante agli strumenti urbanistici comunali) .

Per ulteriori specifiche in materia, rimando alla deliberazione della Giunta Regionale 1965 del 1999 citata.

Inoltre preciso che è soggetta a permesso di costruire o DIA gratuita la realizzazione di opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie, qualora siano provviste di strutture di fondazione, in questo caso viene rilasciato sempre previo parere AUSL/ ARPA.

Il parere integrato di cui sopra è necessario ogni qual volta ci siano opere di elettrificazione, o cabine e sottocabine con passaggio dalla bassa alla media o alta tensione, tale parere può essere acquisito dal Comune qualora non sia già stato espresso ad enti terzi (HERA, o altri).

Per il Parere Vigili del Fuoco rimando alla "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" del Ministero dell'interno in data 26 marzo 2010 espresso ai sensi del DM 04 maggio 1998 e del DPR 12 gennaio 1998 n. 37.

Per quanto riguarda le aree ed i siti idonei all'installazione degli impianti fotovoltaico, si rinvia alle specifiche contenute nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 06 dicembre 2010 n. 757, sopra citata, che si allega.

Per chiarimenti, invito a contattare la Responsabile dell'Ufficio Trasformazione Edilizia di questo Settore, arch. Marcella Garulli (tel. 059.2032231 e-mail [marcella.garulli@comune.modena.it](mailto:marcella.garulli@comune.modena.it)) oppure l'ing. Michele Bocelli del Settore Ambiente e protezione civile (tel. 059/203.2322 e-mail [michele.bocelli@comune.modena.it](mailto:michele.bocelli@comune.modena.it) ).

Allego una tabella esplicativa.

La presente vale come disposizione di servizio.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Ing. Giovanni Villanti

***L'originale firmato e protocollato è depositato agli atti del Settore***

**ALLEGATI:**

- **tabella**
- **deliberazione regionale**